

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	7,98	7,98
— negli altri casi	42,67	42,67
Zucchero greggio:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	7,35	7,35
— negli altri casi	39,26	39,26
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	$\frac{7,98 (*) \times S (*)}{100}$	$\frac{7,98 (*) \times S (*)}{100}$
— negli altri casi	$\frac{42,67 (*) \times S (*)}{100}$	$\frac{42,67 (*) \times S (*)}{100}$
Per gli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione	
Melassi	—	—
Isoglucosio ⁽²⁾:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94	7,98 ⁽³⁾	7,98 ⁽³⁾
— negli altri casi	42,67 ⁽³⁾	42,67 ⁽³⁾

(¹) «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(²) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(³) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(⁴) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).